

# COMUNE DI MESOLA

Provincia di Ferrara

SETTORE Affari Istituzionali e Servizi alla Persona

ATTO n. \_\_\_\_\_

## CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE E DELLE RELATIVE STRUTTURE SITE A MESOLA IN VIA BEATRICE D'ESTE

L'anno ....., il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... presso la  
Residenza Municipale, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il **COMUNE DI MESOLA** (codice fiscale n.82001930385 ), d'ora in avanti chiamato "COMUNE",  
rappresentato dal Dott. Gaetano Sabattini, nato a Comacchio (FE) il 05/07/1963, Responsabile del  
Settore Affari Istituzionali e Servizi alla Persona, domiciliato per il suo ufficio presso la Residenza  
Municipale, il quale agisce nell'interesse esclusivo del Comune medesimo nella sua qualità di Capo  
Settore, giusto Provvedimento del Sindaco n. 5 del 29/06/2019,

E

L' .....con sede a .....  
via ..... n. ...., C.F. / P.IVA .....  
nella persona del Suo Presidente, Sig. ....  
nato a ..... Il ..... e residente a .....  
via ..... n. ...., C.F. ....,  
d'ora innanzi denominato "CONCESSIONARIO"

### **SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

#### **ART.1 - OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione regola la concessione in gestione dell'impianto sportivo, di  
proprietà comunale sito a Mesola in via Beatrice d'Este (Foglio 16, Mapp. 202, ), identificati dalla  
planimetria allegato A) alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa,  
costituito dai seguenti beni:

- a) campo da calcio con relativo impianto di illuminazione;**
- b) fabbricato ad uso spogliatoi, servizi igienici, docce, infermeria, magazzino;**
- c) tribuna;**
- d) aree diverse dal campo da calcio, ma pertinenti, rientranti nella recinzione;**

2. Lo scopo della presente convenzione consiste nell'ottimizzare l'utilizzo dell'impianto e degli  
spazi in oggetto, promuovendone un uso sistematico, favorendo e promuovendo la pratica  
sportiva sul territorio comunale.

3. L'affidatario provvede alla gestione/uso degli impianti/strutture/attrezzature di cui al  
precedente comma - evidenziati nella planimetria allegata, esclusivamente per le finalità e gli scopi  
previsti dalla presente convenzione, mentre il Comune può stabilire particolari linee di indirizzo  
per il loro utilizzo, concordandole con il concessionario.

#### **ART.2 – CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA DELL' IMPIANTO E DELLE ATTREZZATURE**

La consegna dell'impianto al concessionario avverrà a seguito della firma della presente  
Convenzione e della consegna di copia della polizza assicurativa di cui all'art. 10 da parte del  
affidatario, con apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

All'atto della consegna dell'impianto, il Comune nella persona del Capo Settore, o suo delegato, e il affidatario, nella persona del suo Presidente o Legale Rappresentante, redigono il suddetto verbale di cui parte fondamentale è lo stato di fatto dell'impianto, ossia l'elencazione dei beni immobili e mobili, e delle attrezzature relative.

Alla scadenza della Convenzione l'impianto e le relative strutture/attrezzature ritornerà in disponibilità dell'Amministrazione Comunale in normale stato di efficienza e funzionalità, salvo il naturale deperimento dovuto alla vetustà e all'uso.

È fatto divieto al Concessionario di effettuare modifiche agli impianti ed agli immobili come individuati nel verbale di consegna, salvo se concordato con il Comune.

Alla scadenza della Convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipati della stessa, l'impianto e le relative strutture/attrezzature dovranno essere riconsegnate al Comune libere da persone o cose non di proprietà del Comune entro 30 giorni.

Il Comune procederà quindi alla verifica dello stato di consistenza dei beni immobili e mobili ed attrezzature relative, al fine di rilevare eventuali elementi mancanti o danni prodotti, e richiederne quindi l'eventuale ripristino e/o indennizzo.

L'esercizio della gestione dell'impianto e delle attrezzature di cui trattasi è subordinata all'osservanza delle normative di sicurezza e delle leggi vigenti.

### **ART.3 - REGOLE PER L'USO E LA GESTIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE**

1. Il Concessionario deve esercitare la gestione/uso degli impianti/strutture/attrezzature oggetto della presente allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso degli impianti stessi, utilizzandoli e consentendone un utilizzo corretto e responsabile, osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i vigenti regolamenti comunali ed ogni disposizione di legge applicabile e compatibile con la natura degli impianti e delle attrezzature in oggetto.

2. In particolare, il concessionario:

a) garantisce a tutti la possibilità di accesso e di utilizzo, senza discriminazione alcuna, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione, limitando l'accesso a un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità ricettiva ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza igienico sanitaria e sicurezza e prevenzione incendi, assumendosi le responsabilità eventuali in caso di sovraffollamento;

b) applica e riscuote direttamente dagli utenti le tariffe eventualmente stabilite dalla Giunta Comunale per l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature per l'anno di competenza, applicando, per la relativa gestione, le vigenti disposizioni in materia fiscale; solo nel caso in cui la Giunta Comunale non abbia espressamente stabilito tariffe specifiche per determinati servizi la tariffa potrà essere stabilita dal Concessionario, utilizzando come riferimento, per quanto possibile, le tariffe già approvate e salvaguardando, in ogni caso, condizioni di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori.

c) si impegna a pretendere che prima dell'inizio di ogni attività gli utenti esibiscano idoneo certificato medico;

d) permette ed agevola le visite periodiche che tecnici, funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare;

e) garantisce che le attività sportive, di allenamento, di istruzione, di preparazione atletica e di ginnastica ecc., che sono svolte all'interno degli impianti, siano seguite, impartite e curate da personale qualificato come idoneo dalle Federazioni di appartenenza, con documentazione da esibire, a richiesta, all'Amministrazione Comunale.

3. Le decisioni finali sull'uso del campo di calcio spettano, sulla base di quanto stabilito dalla presente convenzione, all'Affidatario, il quale, in caso di necessità e in accordo con il Comune, concede l'uso degli impianti secondo il seguente ordine di priorità:

a) squadre locali che svolgono regolari campionati di categoria;

b) squadre locali che svolgono amichevoli, tornei, ecc.;

c) altre manifestazioni sportive o ricreative;

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare direttamente o indirettamente gli impianti e le attrezzature per attività sportive o per eventi, manifestazioni o altre iniziative di rilevante interesse pubblico che possano realizzarsi senza compromettere impianti e attrezzature, previa opportuna programmazione e possibilmente senza intralciare il regolare svolgimento delle attività già programmate.

5. Nel caso in cui siano arrecati danni agli impianti o alle attrezzature, nel corso delle sopra citate iniziative, l'Affidatario deve darne tempestiva comunicazione al Comune, così da potere attivare ogni possibile procedura di rivalsa nei confronti del responsabile dell'attività che si stava svolgendo in quel momento.

6. Il Comune, per il tramite dei competenti Servizi Comunali si riserva la facoltà di utilizzare l'area specificatamente individuata nella planimetria allegata, per attività di Protezione Civile, comunicandone durata, tempi e modi, in caso si tratti di esercitazioni, oppure mediante ordinanza, in caso di urgenze contingenti; eventuali danni derivanti da tali attività saranno valutati congiuntamente e ripristinati utilizzando gli stanziamenti del bilancio comunale previsti per tali finalità.

#### **ART.4 – OBBLIGHI E COMPETENZE DELL' AFFIDATARIO**

1. Il Concessionario esplica la propria attività di gestore/utilizzatore secondo quanto stabilito ai precedenti articoli, sulla base del **"Piano di utilizzo"** e del **"Piano di conduzione tecnica"**, allegati alla presente convenzione, come previsto dalle vigenti disposizioni, e così come approvati con Delibera C.C. n..... del..... :

a) Il **"Piano di utilizzo"** (Allegato B) stabilisce le destinazioni d'uso dell'impianto e le tipologie dell'utenza. Il concessionario può modificare annualmente il piano di utilizzo previa autorizzazione del Comune.

b) Il **"Piano di conduzione tecnica"** (Allegato C) stabilisce le attività di manutenzione, di approvvigionamento, di custodia, e di guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico degli impianti. Eventuali modifiche agli incarichi di custodia e guardiania dell'impianto e relativi orari devono essere approvate dal Comune.

2. Rimangono, inoltre, a carico del Concessionario, le seguenti competenze ed oneri:

a) le spese relative a tutte le utenze necessarie al funzionamento degli impianti (gas, luce, ecc.), che dovranno essere intestate al concessionario, con esclusione dei consumi idrici, che rimarranno di competenza del Comune;

b) le manutenzioni ordinarie degli impianti/strutture/attrezzature oggetto della presente, assicurando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi, ecc.;

c) adempimenti e oneri relativi al personale eventualmente contrattualizzato;

d) la sottoscrizione di apposita copertura per responsabilità civile verso terzi (come da successivo art. 11);

e) la responsabilità in merito a fatti di uso e del comportamento del proprio personale nello svolgimento di attività previste dalla presente convenzione e dalle norme regolamentari di uso degli impianti sportivi.

3. Il Concessionario si impegna e si obbliga a mantenere, comunque, gli spazi e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione e in perfetto stato di funzionalità per tutta la durata della convenzione, salvo il normale deterioramento d'uso; a tali fini le parti concordano, ai fini dell'applicazione del presente articolo, che per "manutenzione ordinaria" debba intendersi *"l'insieme degli interventi che riguardano opere di riparazione ordinaria, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, strutture, locali, attrezzature nonché quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti anche con l'impiego di*

*materiali diversi, purché tali materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti".*

4. Ogni danno rilevato rispetto allo stato iniziale non derivante dal normale deterioramento d'uso, ma da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie, dolo, ecc., dovrà essere rifiuto a carico del Concessionario.

5. Nel caso in cui si rilevino attrezzature non più utilizzabili e non più riparabili il concessionario dovrà darne immediata comunicazione al Comune, evidenziandone le motivazioni, al fine di procedere alla relativa dismissione e al conseguente stralcio dall'inventario;

6. Per eventuali innovazioni, modificazioni, migliorie si veda il successivo art. 8.

7. Il Concessionario dovrà inoltre:

a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso della durata della convenzione;

b) consentire il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune, facendosi carico degli oneri per la vigilanza;

c) consentire l'uso periodico e gratuito delle strutture sportive e degli spazi verdi da parte del Comune secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti interessate.

d) applicare e riscuotere le tariffe e i regolamenti eventualmente approvati dalla Giunta Comunale;

8. Per l'attuazione degli adempimenti previsti dalla presente convenzione il Concessionario può avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi e/o assumere personale alle proprie dipendenze, senza che nessun rapporto possa configurarsi con il Comune; si impegna, a tali fini, ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge la concessione, facendosi carico di tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, di cui rimane solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo al pagamento e l'onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

#### **ART.5 – RENDICONTO DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE**

1. Il concessionario, al fine di consentire al Comune di monitorare e valutare costantemente i dati e l'andamento dell'attività gestionale oggetto della presente convenzione per finalità statistiche, di programmazione e controllo si impegna a fornire al Comune, entro il mese di dicembre dell'anno di riferimento, un rendiconto della gestione dell'ultima stagione sportiva conclusa (1/7 – 30/6), sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritto dal rappresentante legale, sotto sua diretta responsabilità, evidenziante:

a) i dati qualitativi e quantitativi dell'utenza utilizzatrice dell'impianto;

b) le attività/manifestazioni svolte;

c) le manutenzioni effettuate;

d) i dipendenti, gli incaricati, i volontari, e chiunque e a qualsiasi titolo, sia stato impiegato nella gestione degli impianti;

#### **ART.6 – CONTRIBUTI**

1. La sottoscrizione della presente convenzione non dà diritto ad alcuna erogazione di contributi dal concedente al concessionario. Tale sottoscrizione, comunque, non esclude la possibilità di compartecipazione, anche economica, del Comune alle attività sportive e/o ricreative del Concessionario nel caso in cui il Comune riconoscesse la particolare rilevanza delle stesse con riferimento alle proprie competenze istituzionali.

#### **ART.7 – ALTRI OBBLIGHI E COMPETENZE DEL COMUNE**

1. Il Comune si impegna a:

a) farsi carico dell'assicurazione ordinaria degli immobili, per quanto di competenza;  
b) effettuare periodicamente, tramite il competente Ufficio Tecnico, sopralluoghi per verificare la conformità alle vigenti norme delle strutture, degli impianti e delle attrezzature nonché il relativo stato.

2. Il Comune, inoltre, tramite il competente Ufficio Tecnico, provvede a tutte le opere di manutenzione straordinaria non rientranti tra gli interventi ordinari previsti al precedente art.4, tranne quelle derivanti da incuria, negligenza, arbitrarie distrazioni d'uso, trascuratezza delle manutenzioni ordinarie e dolo da parte del Affidatario;

3. Relativamente alla manutenzione straordinaria, qualora si renda assolutamente necessario un intervento straordinario urgente e non procrastinabile, l'Affidatario attiva immediatamente il competente Ufficio del Comune, che deve provvedere quanto prima, anche adottando le procedure di somma urgenza, utilizzando le somme appositamente stanziare in bilancio.

#### **ART.8 - SUB-AFFIDAMENTO E MODIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI**

1. Il Concessionario non può sub-affidare in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione, fatta salva l'espressa autorizzazione da parte della Giunta Comunale.

2. Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato degli impianti/strutture/attrezzature oggetto della presente concessione, senza specifica preventiva autorizzazione formale della Giunta Comunale; se tali modificazioni o innovazioni dovessero richiedere nuove usabilità, agibilità o altro, il concessionario dovrà acquisirle a sua cura e spese.

3. Le sopracitate eventuali innovazioni o migliorie nonché sostituzione di attrezzature, in deroga all'art.1592 del C.C. non daranno luogo a nessun compenso o indennizzo a favore del concessionario, salvo specifica determinazione da parte del Comune di contribuire, che deve essere già formalmente espressa al momento della realizzazione.

4. Resta inteso, in ogni caso, che:

a) tutte le eventuali opere che saranno realizzate dal concessionario su impianti e strutture oggetto della presente convenzione rimarranno di piena e totale proprietà del Comune;

b) il Concessionario dovrà dimostrare in ogni momento, a richiesta, la copertura assicurativa dei propri soci per tutti i rischi di infortunio connessi alle nuove attività e/o innovazioni e/o migliorie poste in essere.

#### **ART.9 - PUBBLICITA' COMMERCIALE**

1. Il Concessionario è autorizzato ad effettuare la pubblicità commerciale all'interno degli spazi oggetto della concessione in forma sonora e visiva a condizione che i relativi supporti/spot siano compatibili con le consuetudini etiche e morali comunemente adottate, osservando e facendosi carico di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari.

2. Nel caso in cui gli impianti siano utilizzati da terzi, il Concessionario consentirà tale pubblicità sulla base delle richieste pervenute, nel rispetto delle vigenti disposizioni in merito e della cartellonistica esistente; i terzi interessati rispondono in proprio per l'assolvimento degli obblighi amministrativi e degli oneri fiscali connessi.

#### **ART. 10 – OSSERVANZA DI NORME IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'esercizio dell'attività rimane subordinato, da parte del gestore, agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, oltre che all'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 in particolare per quanto riguarda il documento di sicurezza, il piano e l'organizzazione di emergenza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendi e/o evacuazione e alla relativa formazione ai sensi del D.M. 10/03/1998 e s.m.i.;

2. Per le attività in oggetto non esistono rischi di interferenza in quanto le stesse si svolgono in luoghi al di fuori della giuridica disponibilità di questo ente;
3. Eventuali manutenzioni da eseguirsi a cura del Comune dovranno avvenire nei periodi concordati con il gestore, e comunque senza interferenze ed in assenza di pubblico e del personale dell'Associazione. Alla luce di ciò non è necessaria la predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi) ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008 e non vi sono al momento costi relativi alla sicurezza. In caso di situazioni mutate, verrà eseguita una nuova valutazione dei rischi con l'eventuale predisposizione del documento e della stima dei costi da sostenersi;
4. Il gestore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 ed in particolare deve:
  - a) ottemperare alle norme relative alla formazione e informazione del personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla prevenzione degli infortuni, alla dotazione di mezzi ed attrezzature, all'adozione di tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
  - b) osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc.;
  - c) nominare responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e comunicarne il nominativo all'Amministrazione comunale;
  - d) mantenere a proprie cure e spese in stato di efficienza i sistemi, dispositivi, attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia;
  - e) provvedere, in particolare, ad assicurare un'adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da adottare in caso di incendio.

#### **ART.11 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI - ASSICURAZIONI**

1. Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dalle attività da esso svolte nell'esercizio della presente convenzione, assumendosi in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni arrecati a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione.
2. Ai fini citati il Concessionario è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa sulla responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, con massimali di garanzia non minori di Euro 500.000,00 per sinistro.
3. Il Comune garantisce, per quanto di competenza, l'assicurazione degli immobili.
3. Sarà cura del Concessionario produrre quanto prima copia del contratto di assicurazione stipulato.

#### **ART.12 - DURATA**

1. Il presente affidamento di gestione avrà durata di anni 10, a decorrere dalla data della stipula.
2. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di specifico ulteriore atto.
3. In ogni caso, l'Affidatario, su richiesta del Comune, sarà tenuto a proseguire nella gestione delle attività oggetto della presente convenzione, alle medesime condizioni ivi contenute, e comunque non oltre sei mesi, in modo da consentire la conclusione delle attività sportive nella struttura e la predisposizione degli atti e delle procedure necessarie per un nuovo affidamento previste dalle disposizioni normative vigenti.

#### **ART.13 – RISOLUZIONE, RECESSO**

1. Eventuali violazioni/inadempienze rispetto al contenuto della presente convenzione sono contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione; decorso il termine per la regolarizzazione, le parti hanno la facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui al successivo articolo 16 e le vigenti disposizioni civilistiche in materia di risarcimento del danno.

2. In particolare, possono comportare la risoluzione della convenzione le seguenti violazioni/inadempienze:

a) mancata iscrizione all'albo delle associazioni, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in merito;

b) adibizione ai servizi di personale privo dei requisiti di legge;

c) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti o di referenti comunali con funzioni specifiche;

d) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi, e mancata stipulazione delle polizze assicurative a favore del personale volontario impiegato;

e) scioglimento o cessazione del concessionario;

f) cessione della convenzione o sub-affidamento vietato;

g) altre gravi o reiterate inosservanze di quanto prescritto dalla presente convenzione, con particolare riferimento ai comportamenti che violano il principio di equità e di parità di trattamento per tutti gli interlocutori, trattandosi di servizio pubblico finalizzato a soddisfare l'interesse dell'intera collettività alla disciplina sportiva.

3. L'eventuale recesso anticipato deve essere comunicato con preavviso scritto di almeno sei mesi; il Concessionario si impegna, in ogni caso, ad assicurare la continuità del servizio fino al termine dell'annata sportiva dell'anno in cui si propone in recesso, in modo da consentire la conclusione delle attività sportive e la predisposizione delle procedure necessarie per un nuovo affidamento previste dalle disposizioni normative vigenti.

4. In ogni caso, per motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso non inferiore a 4 mesi o con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata per l'applicazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

#### **ART.14 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per tutto quanto non disciplinato espressamente si rinvia alle disposizioni contenute nel codice civile.

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa.

Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà devoluta alla giurisdizione competente secondo quanto previsto dall'art. 5 della l. 1034/1971.

#### **ART.15 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

1. Il rapporto tra il Comune e il Concessionario si configura come atto di concessione amministrativa della gestione di un servizio e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della legge 27.1.63 n.19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale.

2. Il Concessionario è pertanto tenuto all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di concessioni.

3. Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

4. Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere nonché quelle per dare corso legale alla convenzione, sono a carico del Concessionario.

5. Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.4.1996, n° 131, art. 5, 2° comma, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27 bis tabella allegato B al DPR 642/1972.

#### **ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, dovranno essere rispettate le normative vigenti rispetto alla tutela della privacy e dei dati personali degli utenti forniti e raccolti in occasione della convenzione in oggetto.

Ai sensi del succitato Regolamento Europeo il Comune di Mesola, Titolare del trattamento dei dati, designa l'A.S.D. \_\_\_\_\_ quale Responsabile del trattamento dei dati che necessariamente acquisirà.

**Letto confermato e sottoscritto.**

**IL COMUNE DI MESOLA**

*Dott. Gaetano Sabbatini*

**IL CONCESSIONARIO**